



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE URGENTE DI ELENCHI PROVINCIALI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19

Piattaforma SINTEL ID 128795543

RISPOSTE A CHIARIMENTI PERVENUTI

QUESITO ID 131025278 del 07.11.2020

Buongiorno. Come da allegato (*Interpello 904-1045/2014-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*) si rappresenta che gli Enti del Terzo Settore costituiti nella forma di Associazione ODV non possono emettere fatture elettroniche, ma note di addebito. Si chiede pertanto di voler fornire un diverso canale di fatturazione rispetto a quello della fatturazione elettronica. Inoltre come da chiarimenti circa le modalità di fatturazione, non possiamo scrivere la dicitura "iva da versare ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972" in quanto il trasporto di feriti e ammalati opera in esenzione IVA, qualunque sia l'ente o azienda che pone in essere detto trasporto. Restiamo pertanto in attesa di chiarimenti.

Grazie.

RISPOSTA QUESITO ID 131025278 del 07.11.2020

L'articolo 10, punto 15) del decreto del Presidente della Repubblica 26 [ottobre](#) 1972, n. 633, in conformità con quanto disposto dall'articolo 13, lettera p) della Direttiva Comunitaria 17 [maggio](#) 1977, n. 77/388, prevede l'esenzione dall'IVA per le "prestazioni di trasporto di malati e feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuati da imprese autorizzate o da ONLUS". La disposizione prevede quindi l'oggettivo assoggettamento alla normativa IVA della prestazione e quindi la possibilità, **in via teorica**, di applicare l'art. 17 del DPR 633/72 con riferimento al versamento dell'IVA sulla prestazione. Essendo tuttavia il regime specifico quello dell'esenzione, nessun versamento IVA è previsto e dovuto.

Le ODV poi, come evidenziato dalla risposta all'interpello, qualora svolgano attività istituzionale (che non produce utili), sono **ESCLUSE** dall'ambito di applicazione dell'IVA, e quindi il trasporto di malati e feriti, come sopra qualificato, se erogato da una ODV, passa dal regime di esenzione a quello di **esclusione** dall'IVA. Per una prestazione esclusa dall'IVA non vige l'obbligo di fatturazione e pertanto le OdV che erogano, in regime istituzionale, prestazioni di trasporto **non sono tenute** ad emettere fattura, potendo addebitare queste prestazioni con una semplice nota di debito, anche in formato cartaceo. Si tratta di una facoltà, poichè le stesse OdV, qualora lo



ritengono, possono emettere fattura elettronica, seppure in regime di esclusione IVA.

Distinti saluti.

Milano, 26.11.2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Eleonora Zucchinali

(Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)